SCHEMA D'ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI ANCONA E IL COMUNE DI SENIGALLIA PER LA GESTIONE IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO, DELLA COSIDETTA PALESTRA "AZZURRA" SITA NEL COMUNE DI SENIGALLIA, INCLUSI I SERVIZI ANNESSI E LE RELATIVE ATTREZZATURE.

L'anno 2025 il giorno del mese di, in Ancona, con la presente scrittura privata da valere ac ogni effetto di legge ai sensi dell'art.2702 e ss. del Codice Civile,
TRA
LA PROVINCIA DI ANCONA (di seguito nominata Provincia) con sede legale in Ancona, Strada di Passo Varano 19/A C.F. 00369930425 qui rappresentata dal Dirigente del Settore III – Edilizia e Lavori pubblici Dott. Ing. Roberto Vagnozzi, nato a
${f E}$
Il COMUNE DI SENIGALLIA (di seguito nominato Comune) con sede legale in Senigallia, Codice Fiscale, rappresentato dal Dirigente Settore, Dott, nato ail, domiciliato per la carica presso la sede comunale;

PREMESSO

- che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- > che l'accordo fra amministrazioni deve prevedere un'effettiva cooperazione fra i due enti ed il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico;
- che l'interesse di cui al precedente punto può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii
- che l'Amministrazione Provinciale, nel rendere fruibili le palestre scolastiche di sua proprietà ai Comuni per usi sociali ed attività sportive in orario extrascolastico, deve tenere in debito conto le prevalenti esigenze istituzionali e didattiche degli istituti stessi;
- che, in assenza di pareri contrari in merito alla comunicazione inviata tramite PEC in data 13/06/2025 ai Dirigenti scolastici interessati, si procede al rinnovo della convenzione con il Comune di Senigallia per la gestione delle palestre scolastiche annesse agli Istituti, al fine di consentirne l'utilizzo da parte delle associazioni sportive in orario extrascolastico, in continuità con quanto già previsto negli anni precedenti.
- che l'Amministrazione Provinciale, ha ritenuto di poter affidare temporaneamente la gestione della palestra suddetta al Comune di Senigallia, mediante un accordo tra parti, al fine di consentire anche per il prossimo anno (a.s. 2025/2026) l'utilizzo della palestra in orario extra scolastico da parte delle società sportive presenti sul territorio comunale;
- > che la Provincia di Ancona con Decreto del Presidente della Provincia n. del ha approvato il presente schema di accordo che regola i rapporti tra la Provincia ed il Comune ed ha dato

- mandato al dirigente del Settore III, Ing. Roberto Vagnozzi, di sottoscriverlo;
- ➢ che il Comune di Senigallia con Deliberazione della Giunta Comunale n.167 del 29/07/2025 ha dato mandato alla P.O. Responsabile dell'Area Cultura, Educazione/Formazione, Politiche Giovanili e Politiche Sportive, Dott.ssa Sara Saturni di sottoscrivere il presente accordo che regola i rapporti tra la Provincia, il Comune;
- > che l'art. 12, comma 2 della legge 4 agosto 1977, n. 517, disciplina la facoltà di disporre la temporanea concessione in uso degli edifici e delle attrezzature scolastiche;
- che l'art. 50 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 precisa, tra l'altro, che la predetta concessione in uso deve essere compatibile con la destinazione dell'Istituto stesso ai compiti educativi e formativi;
- che i Comuni del territorio con la fruizione di palestre scolastiche di proprietà Provinciale per usi sociali ed attività sportive in orario extrascolastico soddisfano la domanda delle associazioni sportive ed anche di associazioni non sportive, garantendo alcuni servizi di interesse comunale che incidono positivamente sul diritto alla salute costituzionalmente garantito offrendo ai propri cittadini luoghi sani di aggregazione e ritrovo, idonei ad una corretta e sana crescita del giovane sia dal punto di vista fisico che sociale:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1- Premesse

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2 - Oggetto dell'accordo

Il presente accordo regola l'affidamento da parte della Provincia di Ancona al Comune di Senigallia della gestione finalizzata all'utilizzo in orario extrascolastico della cosiddetta "Palestra Azzurra" dell'Istituto di Istruzione Superiore "Panzini" con sede via Capanna 62/a, sita nel comune di Senigallia e avente accesso anche da via Rosmini.

ART. 3 - Autorizzazione all'utilizzo della struttura da parte di terzi

Il Comune di Senigallia è legittimato a sub affidare la gestione dell'utilizzo di detta palestra a Società sportive o Associazioni per attività sportive che ne facciano motivata richiesta, per lo svolgimento di attività in orario extrascolastico e in particolare per le ore pomeridiane, di norma dalle ore 15:00 alle ore 23:30, di tutti i giorni feriali e, dalle ore 7:00 alle ore 23:30 dei giorni festivi; il tutto fatte salve eventuali motivate esigenza di didattica espresse dall'Istituto di Istruzione Superiore "Panzini", con sede via Capanna 62/a di Senigallia.

Di conseguenza, in tali periodi la palestra non è più nella disponibilità dell'Istituto di Istruzione Superiore "Panzini", il quale per l'eventuale utilizzo extra scolastico dovrà procedere ai sensi **dell'art.8.** In ogni caso, il Comune o i sub gestori sono legittimati all'uso di cui sopra anche durante i periodi di chiusura delle scuole e, comunque, ogni qualvolta gli impianti non siano impegnati per attività scolastiche.

ART. 4 - Obblighi assunti dal Comune

Il Comune assume per le ore ad esso riservate, a suo carico e con le modalità dettagliate **all'art. 9** e seguenti, l'onere della pulizia, della sorveglianza, della custodia della palestra, con facoltà di porre tali obblighi in capo alle Società sportive che risulteranno concessionarie delle ore di utilizzo della palestra.

Il Comune assume, inoltre, l'onere della responsabilità per eventuali danni a persone e cose in conseguenza dell'uso diretto o delle autorizzazioni a terzi di cui **all'art. 3**, nonché a danni alla proprietà per tutti i rischi, valida oltre che per i beni in proprietà anche per i beni assunti in locazione, comodato, uso o altro titolo e attrezzature.

ART. 5 - Calendario di utilizzo

Il Comune di Senigallia provvederà a comunicare alla Provincia di Ancona il calendario di utilizzo delle palestre oggetto del presente accordo entro 30 giorni dall'assegnazione degli spazi.

Con la trasmissione del suddetto calendario saranno indicati i dati delle Società sportive e/o Associazioni affidatarie o dell'eventuale terzo gestore.

ART. 6 - Tariffe

La Provincia ha quantificato i costi connessi all'utilizzo della palestra, come di seguito riportato:

	TARIFFA ORARIA per sport dilettantistico €.	TARIFFA ORARIA per professionisti e privati €.
PALESTRA AZZURRA	€ 11,30	€ 27,0

così come stabilite dal Regolamento per la gestione delle strutture sportive degli Istituti scolastici di competenza provinciale, approvato con deliberazione n. 195 del 21/12/2012 del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri spettanti alla Giunta Provinciale di Ancona, successivamente integrata con deliberazione n. 78 del 19/03/2013, e da corrispondersi, da parte del Comune entro il 15 Ottobre 2026 per l'annualità 2025/2026, sulla base dell'effettivo utilizzo, salvo conguaglio in aumento o in diminuzione, a parziale ristoro dei costi delle utenze.

ART. 7 -Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Gli interventi di ordinaria manutenzione restano a carico della Provincia.

È altresì a carico della Provincia l'onere della manutenzione straordinaria degli immobili, ad esclusione dei danni comunque derivanti all'immobile e/o attrezzature dall'uso da parte del Comune e delle Società o persone dal medesimo autorizzate.

ART. 8 - Utilizzo della struttura da parte della Provincia

La Provincia e l'Istituto di Istruzione Superiore "Panzini", si riservano, a seguito di apposita istanza motivata, la disponibilità delle strutture in occasione di particolari manifestazioni, anche a carattere diverso da quello sportivo, il cui calendario verrà di volta in volta portato a conoscenza del Comune, con un anticipo di almeno 10 giorni sulla data di svolgimento.

ART. 9 - Adempimenti a carico del Comune

Il Comune dovrà garantire, nelle fasce orarie che saranno oggetto di concessione alle Società sportive, anche attraverso il personale delle Associazioni sportive utilizzatrici, i seguenti adempimenti:

- a) apertura, pulizia e verifica generale dello stato delle strutture, e degli impianti, se necessaria l'accensione dell'illuminazione e quant'altro necessario per l'agibilità delle strutture.
- b) segnalazione telematica alla società ENGIE S.p.A. (system@geomapitalia.it) al quale è affidata la gestione degli impianti di riscaldamento ed il ruolo di Terzo responsabile nell'ambito della convenzione Consip SIE4 a cui la Provincia SETTORE III- EDILIZIA SCOLASTICA ha aderito, e quant'altro necessario, di eventuali problemi di funzionamento degli impianti ed eventuali variazioni.

- c) aerazioni e pulizia generale dei locali e dei servizi igienici annessi, con l'uso di macchinari e prodotti specifici, anche disinfettanti, in modo da garantire costantemente il decoro e l'igienicità degli ambienti.
- d) sorveglianza e custodia degli impianti, delle attrezzature e delle strutture durante l'orario di apertura.
- e) approntamento e rimozione, a seconda delle necessità, delle attrezzature e delle strutture mobili necessarie all'espletamento delle attività sportive, nei limiti delle norme vigenti in materia di sicurezza.
- t) entro le ore 23:45, o comunque alla chiusura serale: verifica generale, spegnimento impianti, pulizia servizi igienici, verificare che tutti gli utenti abbiano lasciato la palestra e il relativo parcheggio, chiusura.
- È, inoltre, onere del Comune accertare il possesso da parte delle Associazioni sportive utilizzatrici di una polizza RCT in corso di validità, necessaria ai fini dell'autorizzazione all'utilizzo dei locali in parola.

Art. 10 - Adempimenti a carico del Comune e dei terzi utilizzatori

Sono a carico del Comune e dell'eventuale terzo gestore tutti gli oneri di pulizia, da condurre obbligatoriamente a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo, in orario extrascolastico. Resta a carico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Panzini" l'obbligo di consegnare gli spazi puliti a seguito dell'orario scolastico.

Resta, comunque, inteso che gli orari di apertura e chiusura concordati ai sensi **dell'art. 3**, sia mattutini che pomeridiani, sono del tutto indicativi in quanto saranno individuati e regolamentati dalla Provincia e dal Comune sulla base delle rispettive esigenze, considerata la fascia oraria dell'attività scolastica degli Istituti Scolastici.

Per tutto l'orario come sopra individuato, il Comune o il terzo gestore dovrà provvedere:

- 1) ad effettuare, attraverso la costante presenza dei propri addetti, o tramite il personale delle Associazioni sportive utilizzatrici, il controllo delle palestre, degli impianti, dei servizi di pertinenza e delle attrezzature in esse contenute, di proprietà della Amministrazione provinciale, della scuola o delle singole Società Sportive.
- 2) alla immediata segnalazione scritta di guasti o danni con particolare riguardo a quelli che possono costituire pericolo per gli utenti, indicando la natura e l'entità del guasto o danno, l'ora in cui si è verificato, il responsabile diretto e se non individuabile singolarmente, la società sportiva. La segnalazione di cui sopra dovrà essere inviata al SETTORE III- EDILIZIA SCOLASTICA della Provincia di Ancona. La spesa per la riparazione dei danni o guasti comunque verificatesi durante l'orario oggetto della convenzione e non segnalati con le modalità sopra indicate rimarranno ad esclusivo carico del Comune.
- 3) ad attivarsi immediatamente affinché entro e non oltre i 10 giorni successivi al verificarsi del danno sia provveduto alla sua riparazione; nel caso invece si tratti di guasto, provvederà l'Amministrazione Provinciale.

ART. 11 - Divieti di utilizzo non conforme a requisiti di sicurezza

L'eventuale terzo gestore o le associazioni utilizzatrici non potranno utilizzare le palestre ed i loro impianti per usi e destinazioni che non siano conformi ai requisiti di sicurezza dei medesimi ai sensi delle normative vigenti in materia. Le attività per cui è consentito l'uso delle palestre ai sensi dell'art. 3 dovranno essere comunque compatibili con la tipologia delle pavimentazioni presenti, con i dispositivi di illuminazione e con le tipologie di eventuali controsoffitti.

La Provincia provvederà a fornire alle Società Sportive tramite il Comune, le planimetrie con le indicazioni dei percorsi d'esodo, delle vie di sicurezza e sui dispositivi di sicurezza presenti all'interno della palestra, nonché sulle misure e comportamenti da adottare in caso di emergenza.

ART. 12 - Divieto di modifiche e di diversa destinazione d'uso

Al Comune è fatto divieto di eseguire modifiche degli impianti o di dare destinazione d'uso ai locali diversa da quella prevista dall'accordo.

Prima dell'affidamento della gestione finalizzata all'uso delle palestre verrà redatto tra le parti, con l'intervento dei Dirigenti degli Istituti Scolastici, apposito **verbale di consegna** delle palestre contenente l'inventario dei beni e delle attrezzature.

È fatto inoltre divieto al Comune, alle Società Sportive e all'eventuale terzo gestore di installare, all'interno e all'esterno degli impianti, strutture pubblicitarie fisse.

Stante l'assenza di autorizzazione per il Pubblico spettacolo nella palestra, non è consentita in alcun modo la presenza di pubblico, sia durante gli allenamenti che in occasione di eventuali partite/manifestazioni; si precisa che per spettatori devono intendersi anche genitori e familiari degli atleti/giocatori.

ART, 13 - Durata dell'accordo

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e resterà in fino al 31 agosto 2026.

L'Amministrazione Provinciale di Ancona e quella Comunale di Senigallia, sulla base della valutazione dei risultati conseguiti, si riservano la facoltà di prorogarne, dietro richiesta, la validità per un periodo di pari durata.

Sono fatte salve, comunque, le ipotesi di recesso, rescissione e risoluzione regolate dal Codice civile.

ART. 14 - Registrazione in caso d'uso

Il presente atto, esente dall'imposta di bollo ai sensi della Legge n. 642/72, (art. 16 della tabella allegato B. della predetta legge) è da registrarsi solo in caso d'uso; pertanto, la relativa spesa sarà a carico della parte richiedente.

ART. 15 – Risoluzione delle controversie

È esclusa la clausola arbitrale. Pertanto, per la definizione delle controversie derivanti dalla presente convenzione contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo bonario e transazione ai sensi di Legge, qualora non risolte, è competente in via esclusiva il foro di Ancona.

ART. 16 – Trattamento dei dati personali

Le parti reciprocamente autorizzano il trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, nonché del D.Lgs. 101/2018, adempiendo a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

ART. 17 - Clausole finali

Il presente accordo è immediatamente impegnativo per le parti senza bisogno di ulteriore comunicazione. Il presente accordo viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, (c.d. CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale).

Per il Comune di Senigallia

Per la Provincia di Ancona DOTT. ING. ROBERTO VAGNOZZI